



Autostrada dei Fiori



Rif. DE/TS/Gm

30/10/2018 ADF/ A6

U/7663/18 SE/COC



U/7663/18

Spett. li

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Direzione Generale per la Vigilanza
sulle Concessionarie autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
Piazza Borgo Pila, 39
16129 GENOVA GE

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE
Via Tanaro n. 64
12084 Mondovì CN

e, p.c. Spett. le

C.O.A. Torino
Via Niccolò Paganini, 60
10036 Settimo Torinese TO

**OGGETTO: AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. TRONCO A6 TORINO-SAVONA.
TRASMISSIONE DELL'ORDINANZA N.63/2080/2018 CONCERNENTE LA MESSA IN ATTO DI
PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PERIODO INVERNALE CON
RIFERIMENTO ALLA DOTAZIONE DI MEZZI ANTISDRUCIOLEVOLI.**

In allegato alla presente trasmettiamo, in originale al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie autostradali - Ufficio
Ispettivo Territoriale di Genova, l'ordinanza da noi emessa in data 30/10/2018, concernente la messa
in atto dei provvedimenti alla circolazione stradale con riferimento alla dotazione di mezzi
antisdruciolevoli nel periodo invernale.

A disposizione per ulteriori ragguagli in merito cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Autostrada dei Fiori S.p.A.
Tronco A6 Torino-Savona
Il Direttore di Esercizio
Geom. Ivan Oddo

All.: c.s.

Autostrada dei Fiori S.p.A.

Tronchi A6 Torino-Savona e A10 Savona-Ventimiglia (confine francese)

Direzione e Coordinamento: S.A.L.T. p.A. (Gruppo SIAS)

Sede Legale: Via della Repubblica, 46 - 18100 Imperia (IM) - Italia

Casella Postale 103, 18100 Imperia - Tel. (+39) 0183.7071 - Fax (+39) 0183.295655

E-mail: sg@autostradadeifiori.it - PEC: d.g@pec.autostradadeifiori.it - www.autostradadeifiori.it

Sede Secondaria: Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia

Cap. Soc. € 325.000.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. IM 00111080099

R.E.A. IM N°36708 - C.F./P.I. 00111080099



(per Tronco A10)



AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. TRONCO A6 TORINO-SAVONA

Via della Repubblica, 46 – 18100 Imperia (IM)

ORDINANZA N°63/2080/2018

ORDINANZA CONCERNENTE LA MESSA IN ATTO DI
PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PERIODO
INVERNALE CON RIFERIMENTO ALLA DOTAZIONE DI MEZZI
ANTISDRUCCIOLEVOLI.

Il sottoscritto ODDO Geom Ivan – Direttore di Esercizio della Società

Premesso

- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato

- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Visti

- l'articolo 6, comma 4, lettera e) (ovvero art.7, comma 1, lett. a)) del D.Lg.vo 30.4.1992 n.285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art.1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;
- la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL SOTTOSCRITTO

ai sensi dell'art.5 - comma 3 del Nuovo Codice della Strada

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre di ogni anno solare al 15 aprile dell'anno successivo transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza di questo Ente:

- **tra la stazione di Carmagnola e Savona e viceversa**
- **sul Raccordo di Fossano**

devono essere muniti di pneumatici invernali ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti

a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B della Direttiva 16 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e conforme ai modelli allegati alla presente ordinanza.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del D.Lg.vo 30.04.1992, n.285, Nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR

(della regione in cui opera l'autorità), ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.37, comma 3, del D. Lg.vo n.285/1992.

Carmagnola 30 ottobre 2018

DE/TS/Gm

All.: c.s.



Autostrada dei Fiori S.p.A.
Tronco A6 Torino-Savona
Il Direttore di Esercizio
Geom. Ivan Oddo

30/10/2018 ADF/ A6
U/7663/18 SE/COC



U/7663/18